



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it

@ serv.appalti@provincia.tn.it

web www.appalti.provincia.tn.it



AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

S171/2020/3.5/ AT96088 – 1757/2020

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto
della PEC o i file allegati alla medesima. Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a favore della Provincia autonoma di Trento, di cui agli artt. 30 e segg. Del D.Lgs. n. 81/2015 – CIG: 8511109555.

NOTA DI CHIARIMENTI n. 1

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito e a fronte di quanto comunicato per competenza dal Responsabile del procedimento presso il Dipartimento Organizzazione Personale e Affari Generali, con nota acquisita al protocollo provinciale n. 782821 dd. 03.12.2020, n. 785877 dd. 04.12.2020 e n. 795362 dd. 10.12.2020, si dispone la pubblicazione di quanto segue:

Quesito n. 1:

“...in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiederLe i seguenti chiarimenti:

- la marca da bollo, dovrà essere applicata anche sulla polizza fideiussoria? in caso di risposta affermativa, mentre per la domanda di partecipazione è prevista una sezione apposita in cui poter inserire la data e ora di emissione nonché il numero, come possiamo procedere con la polizza?*
- in merito alla clausola sociale, quante sono le risorse attualmente in somministrazione? Con quale livello e monte ore settimanale?*
- in merito alle festività infrasettimanali, le stesse verranno fatturate separatamente oppure sono a carico dell'agenzia aggiudicataria?*
- poiché la gara ha una durata di tre anni, a quanto ammonta la stima complessiva delle festività infrasettimanali?*
- in merito alla relazione tecnica, chiediamo conferma se dobbiamo presentare solo un impegno a presentare un numero di candidature ulteriori rispetto al numero limite previsto, senza dover allegare nominativi o cv di risorse da poter proporre, in quanto non sono note le job description dei profili richiesti...”*

Risposta:

Per quanto attiene la parte del quesito relativo alla marca da bollo, si precisa che la stessa è necessaria esclusivamente in caso di fideiussione bancaria presentata a titolo di cauzione

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

provvisoria e che le relative modalità di allegazione/comprova della stessa sono indicate nel paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara, precisamente nel riquadri "MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI".

In merito alla clausola sociale si precisa che la stessa non trova applicazione nella gara in oggetto e pertanto le informazioni richieste non risultano pertinenti.

Con deliberazione n. 303 di data 13 marzo 2020 la Giunta provinciale ha deciso di avvalersi dello strumento della somministrazione di lavoro che, come specificato nel contratto collettivo di lavoro provinciale (art. 35 del capitolato speciale d'appalto), è attivabile in presenza di "incrementi di attività collegati ad avvenimenti eccezionali e straordinari" o ad "esigenze temporanee e predeterminate nel tempo connesse alla progettazione e/o all'esecuzione di opere e/o servizi definiti e predeterminati, realizzazione e/o avviamento di infrastrutture, impianti e/o sistemi operativi nonchè all'introduzione di nuovi mezzi e/o nuove tecnologie."

Si tratta quindi, a differenza di un contratto con cui si appalta la gestione di uno specifico servizio, di un rapporto di Agenzia/Provincia nel quale quest'ultima, al verificarsi delle richiamate condizioni, emette un ordinativo per la somministrazione di specifiche professionalità per un periodo temporale definito.

Per questo motivo la gara attualmente in corso, come anche le procedure negoziate svolte in precedenza, prevede la forma dell'accordo quadro, nell'ambito del quale, come specificato nel capitolato stesso "il Committente ne richiederà l'esecuzione solo qualora ravvisi la necessità di acquisire prestazioni di lavoro temporaneo, per cui all'aggiudicatario è riconosciuta l'esclusiva nell'esecuzione del servizio per il periodo di durata dell'affidamento senz'alcuna garanzia di prestazioni minime...";

Nel caso di specie non sono dunque determinabili alla stipula del contratto né il numero di lavoratori che saranno richiesti, né i loro profili professionali e nemmeno la durata dei singoli contratti, in quanto dettati unicamente da situazioni contingenti. In questo contesto, quindi non trova applicazione la clausola sociale, in quanto l'Agenzia che subentra non deve garantire la continuità del rapporto dei lavoratori in somministrazione in quel momento: questi continueranno infatti il rapporto con la precedente Agenzia fino alla scadenza fissata sul contratto individuale.

Se alla scadenza dovessero sussistere le condizioni che hanno determinato la prima richiesta, si chiederà alla nuova Agenzia – coincidente o meno con la precedente – di assumere nuovamente quelle determinate figure professionali per quelle esigenze. Conseguentemente, spetterà all'Agenzia entrante, secondo le clausole del capitolato speciale d'appalto, proporre le figure che hanno già maturato un'esperienza significativa con la Provincia, ma in ogni caso si tratterà di un nuovo contratto, non di un effetto dell'applicazione della clausola sociale nei confronti del nuovo committente subentrante.

Con riferimento alle festività infrasettimanali, le stesse non saranno a carico dell'Agenzia affidataria, ma ad oggi, trattandosi di un accordo quadro, risulta impossibile fare una stima anche approssimativa delle festività infrasettimanali che nei prossimi tre anni potrebbero interessare i lavoratori in somministrazione.

Per quanto richiesto circa le ulteriori candidature rispetto al numero limite previsto in capitolato (3 per ogni figura/persona richiesta) si conferma che in sede di offerta tecnica è sufficiente impegnarsi a presentare un numero di candidature ulteriori quale criterio tabellare di valutazione dell'offerta tecnica, così come indicato nel paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara e nell'allegato Modello D.

Quesito n. 2:

"...in considerazione dell'eventuale applicazione della clausola sociale nonché in applicazione del principio di trasparenza della procedura si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni:

- chi è l'attuale fornitore;- con quale tipologia contrattuale (ivi compreso se termine oppure indeterminato);- la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere;- quant'altro possa risultare utile per tali valutazioni;

Nell'ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 23, co. 15, D.lgs. 50/2016, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all'assenteismo dei somministrati relativi all'anno 2017-18-19. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l'incidenza dell'assenteismo dev'essere considerata dall'agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell'offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltate in epoca antecedente alla partecipazione alla gara. Si chiede, altresì, di precisare quanto i costi di assenteismo impattano sulla commessa; infatti la conoscenza di tale dato è fondamentale per la par condicio della procedura perché, ove non fornito, darebbe un indebito vantaggio al gestore uscente con evidente distorsione dei principi delle gare pubbliche..."

Risposta:

In merito alla clausola sociale si precisa che la stessa non trova applicazione nella gara in oggetto per le considerazioni svolte nella risposta al quesito n. 1 a cui, per tale parte, si rimanda. Attualmente, a seguito di diversa e precedente procedura di gara, prestano servizio presso la Provincia due lavoratori somministrati a tempo determinato (primi due lavoratori in somministrazione utilizzati dall'Amministrazione provinciale).

Tali lavoratori sono assunti dalla Agenzia "Manpower", con contratto dal 7 settembre 2020 al 7 marzo 2021 (sei mesi), inquadrati nella categoria B, livello evoluto, impiegati presso la Centrale Unica d'Emergenza (CUE) con orario a tempo pieno – 36 H settimanali, articolato su turni.

Ad oggi, non essendoci stata mai alcuna assenza da parte dei lavoratori somministrati, non si dispone di dati sull'incidenza dell'assenteismo di questo genere di personale.

Quesito n. 3::

"...Con riferimento alla previsione di cui all'art. 12 del Capitolato di gara nella parte in cui si prevede che La Provincia provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario (aggio + costo orario lordo) con cadenza mensile, si chiede di confermare che con costo orario lordo si intenda il costo comprensivo di tutti gli oneri retributivi e contributivi (tra cui Inps, Inail, Ebitemp, Formatemp, ratei ferie e permessi, ecc.) e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di lavoro in somministrazione. Si chiede inoltre di confermare che in ogni caso La Provincia provvederà a rimborsare all'aggiudicatario tutti gli oneri retributivi e contributivi così come espressamente previsto dall'art. 33, comma 2 d. lgs.81/15..."

Risposta:

Si conferma, con riferimento al Capitolato di gara ed in particolare all'art. 12, che il costo orario lordo, che sarà rimborsato unitamente all'aggio dovuto, comprende tutti gli oneri retributivi e contributivi intesi secondo quanto disposto dall'art. 33 comma 2 del D.Lgs. 81/2015.

Quesito n. 4:

"...Capitolato: Art. 12 Si chiede conferma che, al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, il riepilogo mensile presenze/assenze sarà ricevuto dalla APL entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 15, punti 7, 8 e 9 e art. 24 secondo cpv. del disciplinare: In punto di responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, si chiede conferma che troverà applicazione l'art. 35 del d.lgs. 81/15 che pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale. Così come peraltro ribadito nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007(articolo 3) la quale esclude, altresì, la possibilità di richiedere la stipula di ulteriori e diverse polizze assicurative in capo alle agenzie di

somministrazione. Resta in capo all'APL aggiudicataria la responsabilità per i danni arrecati dai lavoratori propri dipendenti nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 19 Si chiede conferma che la prescrizione riguardi solo i dipendenti e collaboratori diretti della APL, atteso che con riferimento ai lavoratori somministrati – in quanto computati nell'organico dell'Utilizzatore – l'applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro (art.34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015) e tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore/datore di lavoro (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015 e D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37).

Art. 22 e 24: Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente - utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

Art. 28 Si chiede di conoscere l'importo delle spese contrattuali.

si richiede inoltre di avere maggiori specifiche rispetto alla tipologia di profili che verranno richiesti dalla Stazione Appaltante..."

Risposta:

Si osserva quanto segue:

- capitolato art. 12: il riepilogo assenze/presenze viene spedito tempestivamente all'Agenzia nel rispetto di quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto all'art. 11, lett. i) a cui si rinvia. Non è possibile garantire che ciò avvenga entro il secondo giorno del mese successivo, dipendendo dalla struttura di assegnazione dei lavoratori e quindi dalle circostanze del caso concreto. Si provvede, comunque, ad inviare il riepilogo nel più breve tempo possibile, tale comunque da consentire di corrispondere la retribuzione spettante.

- Capitolato art. 15 e art. 24: si conferma l'applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2015 in tema di responsabilità civile, ferma restando l'obbligo per l'aggiudicatario di cui all'art. 15, comma 9 del capitolato speciale d'appalto (polizza assicurativa), riferendosi tale garanzia ai danni/pregiudizi diversi da quelli riconducibili alla responsabilità civile della Provincia, di cui all'art. 15, comma 7, nei confronti di terzi per danni alle persone o alle cose, verificatisi in occasione del lavoro oggetto di fornitura, ad esempio ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti propri diretti del fornitore.

- Capitolato art. 19: si conferma che la prescrizione riguarda solo i dipendenti e i collaboratori diretti dell'aggiudicatario, mentre rimane a carico dell'utilizzatore l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, analogamente agli obblighi in materia di prevenzione e protezione.

- Capitolato artt. 22 e 24: si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto.

- Art. 28: le spese contrattuali sono quelle relative agli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente tra le quali vi è la spesa legata alla marca da bollo del valore di Euro 16,00 ogni 100 righe, come stabilito dall'art. 5 del DPR n. 642/1972, da apporre ai documenti che fanno parte del contratto di cui all'art 5 del Capitolato speciale di appalto e l'importo di Euro 200,00 per le spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del contratto in forma pubblica amministrativa.

- In ultimo, non è possibile, allo stato attuale, fornire "maggiori specifiche rispetto alla tipologia di profili che verranno richiesti dalla Stazione Appaltante", non essendo ancora definite le figure professionali che saranno richieste all'aggiudicatario, in quanto legate alle esigenze che si

manifesteranno nelle varie e diverse strutture provinciali nel corso del triennio di validità del contratto.

Quesito n. 5:

“...in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti.

** * **

Sulla c.d. Clausola Sociale.

L'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l'applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.

Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere:

- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,*
- L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni, La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,*
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),*
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi*
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e*
- L'attuale fornitore.*

L'obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l'effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l'eliminazione di un'asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l'imprenditore entrante e l'imprenditore uscente, che è titolare, nell'ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l'imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un'offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”.

Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concurrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

Infatti, come sancito dal Consiglio di stato nel succitato parere “Potrebbe poi trattarsi, e sarà la regola per la maggior parte di esse, di informazioni di cui è in possesso solo l'imprenditore uscente: per questi dati, è rintracciabile nel sistema un obbligo di renderli noti che prescinde da specifiche previsioni contrattuali. (...) consente di individuare obblighi di informazione e di protezione non solo nei confronti della controparte, ovvero della stazione appaltante, ma anche di terzi qualificati. E' pertanto possibile ricavare un obbligo dell'impresa uscente direttamente nei confronti dei terzi interessati sussumendolo nella nota categoria generale degli obblighi di protezione nei confronti di terzi”.

Pertanto, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle anche alla luce del fatto che si tratta “di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un'esclusione dall'elenco degli imprenditori invitati alla gara”(cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale).

** * **

Sull'idoneità sanitaria.

Come previsto dall'art. 8, comma 6 del Capitolato di gara e dalla normativa vigente (combinato disposto di cui ai decreti legislativi nn. 81/2008 e 81/2015) la visita di idoneità sanitaria sarà a carico di codesto spettabile Ente. A tal proposito, si chiede cortese conferma che la visita di idoneità sarà effettuata prima dell'invio in missione del lavoratore.

** * **

Sull'interruzione del Contratto.

Premesso che gli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevedono solo determinate ipotesi di interruzione/risoluzione della missione lavorativa, si chiede cortese conferma che in caso di interruzione/risoluzione della missione al di fuori delle ipotesi ivi indicate in detti articoli (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni, anche alla luce del fatto che l'art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di ... rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.

** * **

Sulla formula di attribuzione dell'offerta economica

La legge di gara prevede espressamente che il punteggio economico verrà attribuito secondo la seguente formula: $V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$

dove:

V_i = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i -simo

R_{max} = ribasso percentuale massimo offerto in gara

α = esponente applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante: 0,3 qualora il peso dell'elemento prezzo sia inferiore

o pari a 20/100.

Si chiede cortese conferma che l'esponente di 0,3 sarà sempre applicato.

Diversamente si chiede di chiarire meglio, anche mediante un esempio pratico, quando si applica l'esponente di 0,30 e quale sarà invece la formula per i casi non ricadenti nell'applicazione dell'esponente di 0,3.

** * **

Sulle festività.

Si chiede cortese conferma che le festività non godute saranno fatturate a parte al loro verificarsi all'importo dell'ora ordinaria.

Ciò in quanto, a differenza di altri elementi aleatori (ad esempio l'assenteismo), la festività costituisce una componente del costo del lavoro, in quanto elemento costitutivo, ordinario e ricorrente della retribuzione.

L'obbligo del rimborso di tutte le componenti del costo del lavoro è espressamente previsto dall'art. 33, co. 2, del D.Lgs. N. 81/2015, laddove prevede che: "Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di ... rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori".

A riguardo, si segnala anche la responsabilità solidale in capo all'Utilizzatore in caso di mancato versamento da parte dell'Agenzia della retribuzione e contribuzione corretta, come sancito dall'art. 35, co. 2, del D.Lgs. N. 81/2015, che si riporta: "L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali".

** * **

Sulle mansioni dei lavoratori.

Si prende atto che le figure professionali che saranno richieste sono inquadrabili nelle categorie B, C e D dell'ordinamento professionale del personale provinciale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali.

Si chiede una specifica sulle principali mansioni dei lavoratori che potranno essere forniti in somministrazione, ciò al fine di costruire il miglior progetto tecnico con particolare riferimento alle Sezioni relative a selezione e formazione.

** * **

Sull'assenteismo.

Al fine di ponderare al meglio la nostra offerta economica, si chiede cortesemente di ricevere il dato di assenteismo (con dettaglio delle causali ad es. quota dei permessi "non ordinari" da ccnl; malattia; infortuni etc.) degli ultimi 12/24 mesi relativamente ai lavoratori somministrati anche sulla base dei dipartimenti in cui questi presteranno la propria attività lavorativa. Il dato disponibile online si differenzia infatti in maniera importante tra un dipartimento ed un altro e, non avendo gli operatori economici evidenza dei dipartimenti che saranno interessati dalla somministrazione di lavoro, risulta difficile poter considerare una percentuale di assenteismo che sia attendibile e conseguentemente tale da rendere le offerte serie e credibili.

** * **

Sull'importo da inserire a portale.

Si prende atto che la legge di gara prevede che l'aggio offerto dai concorrenti sul portale dovrà essere "espresso a Sistema in valore assoluto , (nell'apposita sezione "prezzo" senza

l'indicazione del simbolo "%"), con l'indicazione fino a due decimali, che non dovrà

essere superiore all'aggio del 7,00%" (equivalente a € 184.030,00)

Si chiede pertanto di chiarire meglio cosa dovrà essere indicato a portale.

Volendo ipotizzare come esempio un ribasso del 50%, andrà inserito a portale 50%, 3,5%, € 92.015,00 o altro ?

* * *

Sulle Responsabilità dell'aggiudicatario.

Si chiede cortese conferma che l'aggiudicatario risponderà solo ed esclusivamente dei danni direttamente ed esclusivamente riconducibili all'operato di quest'ultimo, ed in ogni caso sempre entro i massimali della propria polizza limiti

* * *

Sull'imposta di bollo.

Si chiede cortese conferma che in caso di presentazione di cauzione provvisoria rilasciata da istituto assicurativo, non sarà richiesta l'apposizione del bollo (chiesta invece per la fidejussione bancaria)...."

Si precisa che sarà cura di questo ufficio riscontrare le domande inerenti alla formula di attribuzione dell'offerta economica e all'importo da inserire a portale. Si richiede, pertanto, una risposta ai quesiti restanti.

Risposta:

Si osserva quanto segue:

- Sulla c.d. Clausola sociale: Circa la questione attinente all'applicazione della richiamata norma del CCNL (art. 31 – Clausola sociale) occorre precisare che ad essa la Provincia rimane estranea non essendo parte del rapporto contrattuale. In merito alla clausola sociale provinciale si precisa che la stessa non trova applicazione nella gara in oggetto per le considerazioni svolte nella risposta al quesito n. 1 a cui, per tale parte, si rimanda.

Si rinvia alla risposta data al quesito n. 2 per le informazioni relative ai primi due lavoratori in somministrazione utilizzati dall'Amministrazione provinciale.

- Sull'idoneità sanitaria: si conferma che l'eventuale visita di idoneità sanitaria è a carico dell'amministrazione utilizzatrice. Tuttavia, salvo il caso di profili particolari o di strutture di assegnazione che richiedono una visita preventiva, si tratta di un accertamento solo eventuale e comunque successivo all'invio in missione del somministrato, per sopraggiunta inidoneità, totale o parziale, alle mansioni attribuite.

- Sull'interruzione del contratto: in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto.

- Sulla formula di attribuzione dell'offerta economica: si conferma l'applicazione dell'esponente di 0,3 alla formula quadratica indicata nel disciplinare di gara, trattandosi di procedura aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in cui l'elemento prezzo ha un valore pari o inferiore a 20. Infatti, nel caso di specie l'elemento prezzo vale 15 punti su 100.

- Sulle festività: si conferma che le festività non godute costituiscono una componente del costo del lavoro e saranno fatturate all'importo dell'ora ordinaria.

- Sulle mansioni dei lavoratori: allo stato attuale non sono ancora definite le figure professionali che saranno richieste all'aggiudicatario, in quanto legate alle esigenze che si manifesteranno nelle varie strutture provinciali nel corso del triennio di validità del contratto.
- Sull'assenteismo: si rinvia alla risposta data al quesito n. 2 per le informazioni relative ai primi due lavoratori in somministrazione utilizzati dall'Amministrazione provinciale.

Quesito n. 6:

“...siamo con la presente a richiedere il seguente chiarimento. Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,- L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni,- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione.- L'attuale fornitore. L'obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l'effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l'eliminazione di un'asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l'imprenditore entrante e l'imprenditore uscente, che è titolare, nell'ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l'imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un'offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della parcondicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni...”

Risposta:

Circa la questione attinente all'applicazione della richiamata norma del CCNL (art. 31 – Clausola sociale) occorre precisare che ad essa la Provincia rimane estranea non essendo parte del rapporto contrattuale.

In merito alla clausola sociale provinciale si precisa che la stessa non trova applicazione nella gara in oggetto per le considerazioni svolte nella risposta al quesito n. 1 a cui, per tale parte, si rimanda.

Si rinvia alla risposta data al quesito n. 2 per le informazioni relative ai primi due lavoratori in somministrazione utilizzati dall'Amministrazione provinciale.

(pubblicata sul sito www.appalti.provincia.tn.it , nella piattaforma di gara SAP-SRM e nella piattaforma SICOPAT)



IL DIRIGENTE

- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

RP/SF

Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Federici